

Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 05/001/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 77

**Ai Produttori interessati
Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Disposizioni relative all'ammissibilità ed il pagamento delle superfici dichiarate con pratica di mantenimento "pascolamento" per i pagamenti diretti, secondo deroga.

Domanda di Pagamento Unica – anno Campagna 2023 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e D.M. 0660087 del 23/12/2022.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**
*(sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005)*

Sommario

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.	PREMESSA.....	6
3.	OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	6
A.	Requisiti di ammissibilità dei prati permanenti stabiliti nel D.M. N.0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.	7
B.	Prati permanenti dove non è stata prevista l'assegnazione di un codice pascolo.....	12
Pascolo vagante	12	
Pascolo intraziendale.....	12	
C.	Condizioni generali della corretta pratica di mantenimento	14
D.	Stagione minima di pascolamento	15
E.	Deroghe regionali sulle date di pascolamento in base alla quota.....	16
F.	Coefficiente del Carico Massimo.	17
4.	CONTROLLI.....	18
A.	Controlli in loco.....	18
B.	Controlli amministrativi informatici.	19
Attribuzione dei capi al pascolo.....	19	
C.	Schermata "PASCOLI"	20
Specifiche del file excel nella schermata "PASCOLI"	23	
Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico di pascolamento	26	
Calcolo per la verifica dei giorni di pascolamento.....	26	
Controllo per la verifica del carico UBA/ha/anno	27	
D.	Anomalie delle particelle con criterio di mantenimento pascolamento e pascolamento sfalcio	30
Anomalia PAN06 "Verifica assenza di dati di pascolamento"	30	
Anomalia PAN07 "Verifica giorni di pascolamento non sufficienti".	30	

Anomalia PAN15 “Carico UBA oltre il massimo consentito”	31
Anomalia PAN16 “Verifica UBA al pascolo non sufficienti	31
Anomalia P63-66 “Mancato pascolamento”	31
Anomalia IG04 “Anomalia amministrativa Opr per parcella appezzamento”	31
Anomalia PAS02 “Dati UBA non presenti”	31
Anomalia PAS04 “Verifica pratica mantenimento pagabile (SIC e ZPS, NON PAGABILE)”	31
Anomalia PAS03 “Dati UBA non aggiornati”	31
5. ALLEGATI.....	32

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2022, n. 134 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti articolo 3 lettera h)";
- DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42" Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- DECRETO MINISTERIALE n. 185145 del 30 marzo 2023 "Modifiche del D.M. del 23 dicembre 2022 e del D.M. del 9 marzo 2023";
- DECRETO MINISTERIALE n. 0525680 del 27 settembre 2023 "Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente";
- NOTA MINISTERIALE del 19 dicembre 2022 "Carico di bestiame per attività di pascolamento" nella quale viene chiarita l'ammissibilità del pascolo in base al carico a seguito dell'emanazione del DM n. 0525680 del 27 settembre 2023;

- D.G.R. n. 44-6043 del 1 dicembre 2017 con oggetto:” Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale”;
- D.G.R. n. 24 – 6754 del 17 aprile 2023 “Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull’autorizzazione in deroga all’Ecoschema 1. Revoca delle D.G.R. n.22-1510 del 03.06.2015, n.23-1189 del 16.03.2015, n.13-3197 del 26.04.2016, n.26-5080 del 22.05.2017, n.16-6765 del 20.04.2018”;
- D.G.R. n. 8 - 6819 del 4 maggio 2023 "Reg. (UE) 2021/2115. D.M. 660087/2022. Approvazione delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico e delle disposizioni sulle deroghe di cui alla D.G.R. n. 24-6754 del 17 aprile 2023”;
- D.D. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste che ha stabilito che i termini di pascolamento previsti dall’art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale), limitatamente all’anno 2023, sono prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale;
- D.G.R. n. 1167 della Valle D’Aosta del 16/10/2023” Approvazioni delle Deroghe Regionali in attuazione del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 n.660087 e dell’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) volto alla definizione e approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti”;
- Circolare AGEA n. 25772 del 6 aprile 2023 disciplina in merito alla definizione e consolidamento dei layer delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT);
- Circolare AGEA n. 29871 del 24 aprile 2023 riguardante le istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica;
- Circolare AGEA n. 31369 del 28 aprile 2023 riguardante l’eco-schema 1;
- Circolare AGEA n. 40336 del 26 maggio 2023 circa il sostegno accoppiato e precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l’eco-schema 1, livello 2;
- Circolare AGEA n. 43528 del 08 giugno 2023 circa modifiche all’eco-schema 1;
- Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023 del fascicolo aziendale;
- Circolare AGEA n. 81268 del 02 novembre 2023 modifica e integrazione pascolamento con oggetto: “Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023”;

- Circolare AGEA n. 85930 del 17 novembre 2023 riguardante la procedura per l'iscrizione a Classyfarm per la campagna 2023;
- Determinazione di Arpea n. 323 - 2023 del 20 dicembre 2023.
- Istruzioni Operative Arpea n. 64 "Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";
- Istruzioni Operative Arpea n. 68 "proroga al 30 giugno 2023 per la presentazione della domanda unica – Campagna 2023";
- Istruzioni Operative Arpea n. 71 "integrazione delle Istruzioni Operative Arpea n. 68 inerenti la presentazione della domanda unica – Campagna 2023".
- Specifiche Tecniche pagamento ammissibilità pascoli per intervento 206 e deroga Ecoschema 1 liv. 2 – Campagna 2023 pubblicate il 14 dicembre 2023 da Arpea.

2. PREMESSA

Il presente documento istituisce i controlli eseguiti in fase istruttoria sulle Domande presentate per la campagna 2023 e successive attraverso il SIAP, che costituisce parte integrante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.), e attraverso l'applicativo Demetra.

3. OBIETTIVI DELL'ATTIVITA' AGRICOLA E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Come riportato all'art. 3 del D.M. N.0660087 del 23/12/2022 l'attività agricola ha come obiettivo:

- il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni culturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
- L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
 - prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;

- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

A. Requisiti di ammissibilità dei prati permanenti stabiliti nel D.M. N.0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

Per "pascolo o pascolamento", fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, si intende una attività agricola di produzione se esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5 del D.M. sopra citato. **Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE.**

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I del D.M. N.0660087 del 23/12/2022, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui all'allegato I del D.M. N.0660087 del 23/12/2022, caratterizzate da una

pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del D.M.. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono indeterminate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

La Regione Piemonte con la D.G.R. n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 (ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del D.M. 660087/2022) con oggetto "Disposizioni regionali sulla gestione delle superfici a pascolo, ad integrazione delle disposizioni nazionali di applicazione, e sull'autorizzazione in deroga all'Ecoschema 1", che revoca le D.G.R. n. 22-1510 del 03.06.2015, n. 23-1189 del 16.03.2015, n. 13-3197 del 26.04.2016, n. 26-5080 del 22.05.2017, n. 16-6765 del 20.04.2018", ha adottato alcune deroghe relativamente al carico minimo (che varia a seconda della quota del pascolo) e relativamente alle consuetudini pascolive adottate in Piemonte quali la transumanza breve e la guardiania.

L'altitudine è determinata calcolando la media dei valori derivanti dai pixel (quadrati di 5 metri di lato) del DTM Regionale che ricadono sui poligoni del Comune dichiarati nel fascicolo aziendale, come riportato nelle note operative dell'Anagrafe Agricola versione 37.2.0 del 03 febbraio 2023.

Arpea con la determinazione n. 323 - 2023 del 20 dicembre 2023, per la sola campagna 2023, ha definito la procedura operativa nel caso di difformità tra l'algoritmo di calcolo del carico minimo stabilito da Anagrafe Agricola attraverso la consultazione del report "11.04 - Simulazione carico minimo di bestiame - DGR 16-6765 del 2018 (piano in lavorazione)" e quello implementato sul sistema Demetra durante l'istruttoria amministrativa massiva.

Vengono considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati. L'unica attività agricola prevista nell'ambito delle PLT è il pascolamento, che può essere effettuato con capi propri ed eventualmente di terzi, secondo le disposizioni inserite nelle norme di dettaglio. L'attività di "pascolamento" viene considerata attività di produzione, se esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno. È data tuttavia facoltà alle Regioni e alle Province autonome, così come gli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE, di stabilire dei parametri di durata di pascolamento e di carico minimo diversi da quelli indicati dalla normativa nazionale, attraverso la definizione di piani di gestione, misure di conservazione o l'emanazione di ulteriori specifiche disposizioni.

Con D.G.R. 8 – 6819 del 4 maggio 2023, la Regione Piemonte approva, per le finalità di cui all'articolo 3, lettera d), punto 3.2, del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022 ed ai sensi della circolare Agea - Direzione Organismo di Coordinamento – prot. n. 25772 del 6 aprile 2023, il layer delle aree del Piemonte potenzialmente vocate alle pratiche locali tradizionali (PLT) in ambito zootecnico, stabilendo altresì che su tali superfici si applicano le deroghe relative alle superfici adibite a pascolo di cui alla D.G.R. n. 24-6754 del 17 aprile 2023.

Si richiama l'obbligo dei beneficiari delle domande di pagamento DU/PSR ad utilizzare con la pratica mantenimento prescelta le superfici richieste a premio e di comunicare tempestivamente la variazione della pratica mantenimento e le motivazioni che hanno determinato la variazione.

Si ricorda altresì la necessità di segnalare tempestivamente eventuali casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 che abbiano impedito l'utilizzazione di tutte o di parte delle superfici inserite in domanda laddove non sia stato possibile svolgere l'attività di pascolamento.

Preso atto delle modifiche intervenute con la normativa nazionale a livello veterinario (D. lgs. 134 del 08/08/2022 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli

stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.)", e il Manuale Operativo per la Gestione del Sistema I&R (Decreto del Ministero della Salute del 07/03/2023 – Allegato 1) si specifica che:

- **Verranno sempre impiegati i dati delle movimentazioni al pascolo registrati in banca dati nazionale (bdn)** su superfici ricadenti all'interno di un codice pascolo assegnato dalla ASL per quel territorio e verranno utilizzati tutti i dati delle movimentazioni di bestiame registrate in BDN laddove le norme di Polizia Veterinaria lo prevedano anche su zone sprovviste di un codice pascolo; di conseguenza l'omissione delle registrazioni, pur in presenza di modello di monticazione e demonticazione regolarmente compilato, comporta la non ammissibilità delle superfici richieste a premio su tale codice.
- **Il pascolamento deve essere garantito per 60 giorni sui codici pascolo** attivati come prescritto dal D.M..660087/2022, fatto salvo quanto stabilito sulla transumanza breve di cui alla con D.G.R. n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 (il carico per ciascun comune deve essere rispettato e possono essere sommati i giorni di pascolamento).


Si prenda ad esempio un'azienda di pianura che monta in alpeggio oppure azienda di montagna che sposta i propri capi dal codice stalla su superfici situate in un comprensorio di pascolo codificato da un codice alpeggio anche nel caso di rientro giornaliero in stalla. Nel caso in cui le particelle richieste a premio e pascolate su comuni diversi siano contigue, Arpea può valutare di calcolare un unico carico tra i due Comuni e di sommare i giorni di pascolamento, valutando caso per caso, analizzando la localizzazione delle particelle e verificando se dal punto di vista agronomico viene rispettato il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo. Arpea potrà richiedere documentazione integrativa (relazioni) al fine di effettuare le opportune valutazioni istruttorie.

Si possono creare queste circostanze:

IPOTESI A

In questo esempio la particella contigua al comune 1 e appartenente al comune 2 ha una superficie nettamente inferiore alla superficie richiesta sul comune 2 dove è prevalente l'attività di pascolamento (anche se tra i due blocchi del comune 2 la distanza massima percorribile a piedi in una giornata di cammino è di 12 ore e, in ogni caso, inferiore a 30 km).


Pertanto in questo caso, Arpea non considererà ai fini del rispetto del carico UBA/ha/anno un unico carico tra i due comuni.



IPOTESI B

In questo esempio le particelle del comune 1 sono contigue a quelle del comune 2.

Pertanto in questo caso, Arpea considererà ai fini del rispetto del carico UBA/ha/anno un unico carico tra i due comuni.



B. Prati permanenti dove non è stata prevista l'assegnazione di un codice pascolo

Pascolo vagante

Pascoli non intraziendali che non ricadono in zone provviste di codice pascolo per i quali non è garantito il rientro in tempi brevi dalle superfici pascolate e che prevedono la sosta notturna dei capi all'aperto o in strutture utilizzate temporaneamente e per le quali non è attribuito un codice stalla, verrà verificato il carico degli animali spostati al pascolo attraverso:

- documentazione attestante **l'autorizzazione al pascolo vagante** sulle superfici indicate a premio (da richiedere alla ASL competente per territorio e al comune sulle quali ricadono tali superfici);

Il documento da allegare nell'applicativo di Anagrafe agricola è:

- [646] documentazione attestante l'autorizzazione al pascolo vagante. (Tale documento non è allegato alla presente perché è un documento ufficiale rilasciato dalla ASL).

In ogni caso Arpea provvederà a esaminare casistiche puntuali ove non verranno rispettati i 60 giorni ma tali superficie non intraziendali siano considerate di passaggio durante la transumanza verso codici alpeggio monticati e richiesti a premio.

Tale documento è SEMPRE obbligatorio se è stato effettuato un pascolo vagante, senza rientro in stalla.

Pascolo intraziendale

Dette superfici possono essere considerate intraziendali anche se ubicate in un comune diverso dal centro aziendale, purché siano limitrofe e contigue (es. il confine comunale passa tra la stalla e le superfici a pascolo, oppure la distanza tra stalla e pascoli è minima e tale da consentire il ritorno del bestiame in stalla a fine giornata in tempi brevi).

La verifica della contiguità verrà effettuata sulla base del piano grafico validato presentato dalla Ditta/CAA.

La verifica del carico verrà effettuata, non potendo disporre di altra documentazione prevista dalle disposizioni veterinarie vigenti, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dalla parte beneficiaria che identifichi chiaramente la specie animale, il numero delle UBA corrispondenti dei

capi condotti al pascolo, la stagione di pascolo effettiva e la superficie sulla quale verrà svolta l'attività di pascolamento.

Eventuali specifiche relativamente alla pratica del pascolamento e sfalcio con conseguente uso pascolivo parziale e soggetto alle dinamiche climatiche, verranno valutate se opportunamente relazionate dalla parte.

In particolare la dichiarazione di pascolamento dovrà essere adeguata e contenere i seguenti dati:

- numero complessivo dei capi;
- numero complessivo di UBA per specie;
- giorni di pascolamento effettivi con indicata data di inizio e fine pascolamento.

Il documento necessario per giustificare il pascolamento intraziendale, che deve essere inserito nell'Applicativo di anagrafe agricola è :

[638] dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il pascolamento intracomunale/extracomunale su terreni limitrofi o vicini al centro aziendale

Tale documento è obbligatorio per i beneficiari che:

- a) hanno richiesto superfici pascolate, richiedendo a premio il BISS ma non hanno richiesto il premio ECO1_livello2;
oppure
- b) hanno aderito a una domanda della misura 13.1.1.

Tale documento NON è necessario per i beneficiari che hanno richiesto a premio:

- a) l'ECO1_livello 2 con o senza il BISS sulle superfici pascolate, in quanto l'istruttoria verrà effettuata direttamente sulla dichiarazione integrativa dove il beneficiario dovrà indicare i marchi auricolari che hanno effettuato il pascolamento.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi:

- l'azienda ha richiesto il pagamento del BISS su terreni intraziendali pascolati e l'ECO 1_livello 1: deve allegare la dichiarazione 638.

- l'azienda ha presentato domanda sulla misura 13.1.1 e ha richiesto il BISS sugli stessi terreni e l'ECO1 livello 2: deve allegare la dichiarazione 638 e compilare successivamente la dichiarazione integrativa.

Un esempio particolare è rappresentato dal caso in cui l'azienda richiede l'ECO 1 livello 2 e presenta anche richiesta a premio sul BISS su terreni pascolati da ovicapri su superfici intraziendali o con pascolo vagante. In questo caso, poiché il pagamento sull'ECO 1 livello 2 non prevede gli ovicapri, è necessario presentare la dichiarazione 638. Questo vale anche nel caso di superfici senza codice pascolo pascolate miste da ovicapri e bovini e equini. Per tale fattispecie è necessario fare la domanda integrativa per la specie bovina.

L'autorizzazione al pascolo vagante deve essere SEMPRE inserita sull'applicativo di anagrafe per tutte le casistiche in cui è obbligatoria, (quindi se è stato richiesto livello 2 dell' eco1 va in ogni caso allegata).

Qualora necessario,

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il pascolamento intracomunale/extracomunale su terreni limitrofi o vicini al centro aziendale
- la documentazione attestante l'autorizzazione al pascolo vagante.

Fatto salvo quanto riportato nei punti precedenti, tali documenti devono essere inseriti nell'applicativo di Anagrafe Agricola entro il:

- 14/02/2024 per le domande che non hanno la DAR.
- 31/01/2024 per le domande che hanno la DAR.

C. Condizioni generali della corretta pratica di mantenimento

Deve essere comunque garantito quanto previsto dalle disposizioni normative per il pascolo o pascolamento, ossia il carico UBA/ha/anno, per l'adeguata conservazione del prato permanente.

Arpea provvederà, laddove necessario, alla valutazione puntuale di tutti quei casi di aziende stanziali che non dispongono di regolari movimentazioni registrate su BDN, in modo da avere l'esatta cognizione del numero di UBA condotte al pascolo e dell'effettiva stagione di pascolo. In caso di controllo in loco vale la condizione rilevata in sede di controllo da parte dell'ente controllore, ovvero Arpea utilizzerà, ai fini del

calcolo del carico, esclusivamente il dato dei capi presenti al pascolo, fermo restando l'obbligo della regolare registrazione su BDN.

Nella circostanza in cui vi siano alpeggi all'interno di uno stesso comune, ricadenti all'interno di comprensori di pascolo identificati da differenti Codici Pascolo ASL, Arpea provvederà a valutare la corretta registrazione in BDN dello spostamento dei capi e del loro passaggio su tutti i Codici Pascolo (all'interno dei quali ricadono le superfici richieste a premio). Se eventualmente questo non fosse verificato, si provvederà a considerare sia per la verifica del carico sia per la valutazione dell'entità del premio, esclusivamente le superfici utilizzate in maniera dimostrabile dagli scarichi BDN.

In caso di alpeggi limitrofi e omogenei dal punto di vista geografico e pastorale, situati su comuni differenti, la stagione di pascolo minima, laddove non soddisfatta per singolo comune, verrà considerata in maniera unica sull'intero comprensorio, fermo restando il rispetto del carico minimo su tutti i comuni coinvolti.

Le movimentazioni al pascolo per la campagna 2023 e successive, ai fini del pagamento del premio Biss e dell'ECO1 livello 2 devono essere caricate entro il 31 dicembre dell'anno campagna come definito e comunicato nelle Istruzioni Operative n. 64 e 71 di Arpea.

D. Stagione minima di pascolamento

Il pascolamento deve essere garantito per 60 giorni sui codici pascolo attivati come prescritto dal D.M. 660087/2022, fatto salvo quanto stabilito sulla transumanza breve di cui alla con D.G.R. n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 (il carico per ciascun comune deve essere rispettato e possono essere sommati i giorni di pascolamento).

Arpea effettua caso per caso una valutazione relativa alla stagione minima di pascolamento sulla corretta gestione dei prati permanenti che svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito della conservazione del territorio.

L'attività agricola di mantenimento è riconosciuta se consente il rispetto dei seguenti criteri di cui al D.M. 660087 del 23 dicembre 2022 all'articolo 3, comma 2:

1. previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
2. limita la diffusione delle piante infestanti;
3. nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrio;

4. sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
5. non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Poiché la D.G.R. n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023 non può in nessun modo derogare i principi contenuti nel D.M. 660087/2022 all'art. 3, Arpea, nelle istruttorie puntuali, applica la stessa sempre utilizzando un concetto di proporzionalità tra le superfici pascolate su ciascun comune e il periodo di pascolamento che risulta per ogni singolo comune.

Ad esempio se la superficie pascolata su un comune è di 100 ha e sull'altro è di 10 ha, la stagione pascoliva verrà considerata rispettata nel caso in cui il periodo di pascolamento sul comune con più superficie sia proporzionalmente superiore al periodo di pascolamento sul comune con meno superficie, ovviamente in relazione alla quota e al tipo di pascolo ed alle "potenziali" rese in foraggio delle superfici considerate (rese maggiori per le quote inferiori).

Evidenti differenze rispetto al concetto espresso di proporzionalità di periodo di pascolamento in base alla superficie richiesta, verranno esaminate per evidenziare eventuali situazioni di superfici utilizzate dalla ditta senza un loro corretto inserimento nel Fascicolo Aziendale, non in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare AGEA n. 67143 del 12 settembre 2023. Questa disamina verrà fatta valutando la domanda e il piano grafico della ditta, per individuare superfici ricomprese nel medesimo comprensorio di pascolo del comune ma non dichiarate dalla ditta.

E. Deroghe regionali sulle date di pascolamento in base alla quota

In applicazione al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R all'art. 46 il periodo di pascolamento è:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre i 1.500	15 maggio	15 ottobre

e come previsto da D.D. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste che ha stabilito che i termini di pascolamento previsti dall'art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale), sono prolungati, limitatamente all'anno 2023, come di seguito specificato su tutto il territorio regionale:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	15 novembre
Oltre i 1.500	15 maggio	31 ottobre

Ai fini del controllo del carico UBA/ha/anno di cui all'art.3 D.M. n. 660087 del 23/12/2022, il controllo del carico UBA/ha prevede che vengano escluse dal computo del periodo di pascolamento, tutte le giornate di monticazione, che in base alla quota del Comune pascolato, sono al di fuori dei range stabiliti dalla normativa.

Di anno in anno, Arpea, in relazione a comunicazioni dagli Uffici Competenti Regionali, applicherà le deroghe eventualmente previste senza la necessità di modificare le presenti specifiche tecniche.

Per quanto riguarda i controlli amministrativi effettuati al 100% sulle aziende, il carico UBA/ha/anno viene calcolato per Comune e non per codice pascolo in quanto Arpea non è dotata dei layer di questi ultimi, mentre se una azienda è soggetta a controllo in loco il carico viene calcolato per codice pascolo.

F. Coefficiente del Carico Massimo.

Nel Decreto ministeriale n. 0525680 del 27 settembre 2023 viene riportata un aggiunta all'articolo 3, comma 1, lettera h) del DM 660087:" All'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 citato in premessa, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole "Il carico è adeguato alla conservazione del prato permanente se la densità del bestiame al pascolo non supera 2 UBA/ettaro/anno nelle zone vulnerabili ai nitrati e 4UBA/ettaro/anno nelle altre zone, fatto salvo quanto diversamente disposto delle regioni e province autonome e comunicato all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite."

Successivamente con la nota di chiarimento del MASAF del 19 dicembre 2023 sull'applicazione del decreto n. 0525680 del 27 settembre 2023 , che precisa in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente, viene specificato: il limite massimo così introdotto esplica i propri effetti sull'adeguatezza del carico di bestiame al rispetto del criterio CGO2 e alla conservazione del prato permanente, ma non sull'attività di produzione agricola svolta dal pascolo. Pertanto, un carico eccedente il limite massimo non incide sulle condizioni di ammissibilità della superficie ai pagamenti diretti, ma ha

conseguenze sul rispetto dei requisiti di condizionalità [...] Nel caso dell'Eco-schema 1 livello 2, il beneficiario è tenuto, fra l'altro, all'impegno di pascolamento, come definito dal DM n. 690602 del 15 dicembre 2023, che, a sua volta rinvia dall'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022, integrato dall'articolo 1 comma 4 del DM 27 settembre 2023, n. 525680. Pertanto, la violazione del carico massimo di bestiame al pascolo concretizza un inadempimento all'impegno di pascolamento; in tal caso, la relativa sanzione è sospesa nell'anno di domanda 2023, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024." di conseguenza il rispetto del carico massimo non avrà conseguenze sull'ammissibilità delle superficie sul pagamenti diretti, ma è un requisito fondamentale per l'impegno dell' Ecoschema 1 livello 2 e quindi può determinare l'esclusione dei capi al premio. (i capi transitati nel codice pascolo con eccedenza di carico verranno esclusi dal pagamento dell'Ecoschema 1 livello 2 per la campagna 2023, i dati tenuti in considerazione sono le relative registrazioni in BDN). Inoltre per la campagna 2023 non verranno generate sanzioni di scostamento se l'infrazione è di "grado basso" e se il beneficiario presenta domanda al premio per la campagna 2024.

4. CONTROLLI

L'attività minima di pascolamento e di sfalcio dichiarata in domanda unica è soggetta a controlli amministrativi massivi e a controlli in loco; le risultanze di questi ultimi potranno essere acquisiti da Arpea, senza necessità di ulteriori controlli, dalle domande dello Sviluppo Rurale Regionale purché svolti sulle medesime superfici afferenti la Domanda Unica.

A. Controlli in loco

Il controllo in loco ha lo scopo di monitorare:

- se le superfici dichiarate in domanda unica sono state effettivamente pascolate dal beneficiario;
- l'effettivo detentore in alpe dei capi indicati su BDN;
- lo spostamento fra superfici site in comuni differenti e/o in codici pascolo differenti e la conformità della documentazione veterinaria predisposta;
- la corrispondenza tra le registrazioni in BDN e i Modelli 4/7 di monticazione riguardanti gli animali effettivamente presenti sul pascolo e il periodo di monticazione. Se gli animali dovevano essere presenti ad una certa data su un codice pascolo e vengono riscontrati alla medesima data su un

altro codice pascolo, verranno decurtati i giorni di pascolamento al fine del conteggio del carico UBA/ha/anno.

- se il periodo di monticazione è terminato, l'effettivo utilizzo del suolo tramite la presenza di deiezioni, passaggio degli animali, calpestamento, presenza di arbusti/felci/sviluppo del cotico erboso;
- che tutte le particelle indicate in domanda come pascolate o sfalciate, siano state effettivamente utilizzate dal beneficiario e non solo parzialmente; non sono ammissibili, ancorché utilizzate, le superfici per le quali il pascolamento sia stato effettuato da terzi.
- se i giorni di pascolamento riscontrati in loco corrispondono a quanto dichiarato nel Modello 4/7 e nelle registrazioni in BDN;
- se le dichiarazioni di pascolamento utilizzate nel caso di pascoli intraziendali o vicini alla stalla sono utilizzate effettivamente dall'azienda per il periodo indicato nella dichiarazione.
- l'effettiva concessione da parte dei proprietari dei terreni nel caso i capi stiano pascolando su terreni NON indicati in domanda unica e di cui l'azienda non possiede il titolo di conduzione. In ogni caso, se questi terreni sono stati monticati per un periodo definibile in modo preciso, i giorni di pascolamento effettuati al di fuori dalle superfici richieste a premio, ancorché ricadenti nel medesimo comprensorio di pascolo, verranno scorporati dai giorni dichiarati al fine del conteggio del carico UBA/ha/anno.

La verifica del carico UBA/ha/anno verrà fatta esclusivamente sulle superfici indicate in domanda delle quali la ditta ha la regolare titolarità a condurre nel periodo della campagna.

Il controllo in loco con esito negativo o parzialmente negativo determina un riconteggio del carico UBA/ha/anno e della stagione di pascolamento.

B. Controlli amministrativi informatici.

Attribuzione dei capi al pascolo

Nel caso in cui la richiesta a premio con codice intervento 206 su superfici pascolate su un medesimo codice pascolo sia effettuata sia dal detentore dell'allevamento sia dal detentore in alpe (guardiano), i capi vengono attribuiti prioritariamente al detentore in alpe che effettua direttamente l'attività agricola.

C. Schermata “PASCOLI”



Le informazioni sui pascoli sono visibili sull’Applicativo di Demetra alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/regime-pagamento-unico-demetra>

La schermata “pascoli” è presente all’interno dell’applicativo Demetra attraverso il quale il beneficiario presenta la Domanda Unica, in essa è possibile individuare tutte le informazioni che sono state utilizzate per l’istruttoria delle superfici mantenute tramite il pascolamento per ciascun comune.

Arpea ha messo a disposizione i dati su Demetra:

<https://secure.sistemapiemonte.it/demetraweb/index.do> → Ricerca Procedimento → inserire codice domanda → Pascoli



2023 - Domanda Unica di Pagamento - Campagna 2023
 Procedimento numero: XXXXXXXXXX Trasmissione dal: XXXXXXXXXX
 Procedimento pagamento anticipo comunitario PAC 2023-2027 - In istruttoria dal: XXXXXXXXXX

Operazioni

- Dati identificativi
- Conti correnti
- Controlli
- Particelle condotte
- Domanda Grafica
- Riepilogo parcelle
- Sostegno Ridistributivo
- Pascoli
- Materiali certificati
- Allegati
- Dati accoppiati
- Pagamenti
- Titoli
- Giovane Agricoltore
- Esito grafico
- Controlli manuali
- Istruttoria sfalci
- Ecoschema zootecnico

Riepilogo Domanda

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	40,7764	0,1500	2.232,5079	29.766,7720	0,4968	2.226,8000	0,0000	2.226,8000	1.397,8200	119,0000

Max data di elaborazione dei carichi UB: XXXXXXXXXX

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	40,7764	0,1500	2.232,5079	29.766,7720	0,4968	2.226,8000	0,0000	2.226,8000	1.397,8200	119,0000

Nella schermata sono presenti le seguenti voci:

- “Comune valido”: comune sul quale è stata abbinato l’intervento 206;
- “Istat Comune Valido”;
- “Superficie a premio (Ha)”: superficie abbinata a intervento e mantenuta tramite pascolamento e pascolamento e sfalcio;
- “Coefficiente UBA da rispettare”: indica il coefficiente da applicare per ciascun comune in base alla quota altimetrica; per stabilire il coefficiente viene verificata in quale fascia altimetrica ricade la maggior parte della superficie pascolata in un dato Comune. Per calcolare la quota si prende la quota di ciascun appezzamento e si guarda in quale range ricade la maggior parte di superficie richiesta a premio;
- “Carico minimo UBA”: indica il carico minimo da rispettare derivante dal prodotto tra superficie a controllo, coefficiente UBA e 365 (giorni);
- “Carico massimo UBA”: indica il carico massimo da rispettare derivante dal prodotto tra superficie a controllo, coefficiente di carico massimo UBA (come da D.M. n. 0525680 “Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e

precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente”) e 365 (giorni);

- “Carico UBA stalla”: indica il carico derivante dal rapporto tra la consistenza media di stalla (visualizzabile nel dettaglio “allevamenti - 🏠”) e la superficie complessiva limitrofi;
- “Carico UBA pascolo proprio”: indica il carico derivante dalla consistenza al pascolo dei capi propri ricavata dallo scarico del riepilogo delle movimentazioni al pascolo registrate nella BDN (visualizzabile nel dettaglio “icona pascoli - 🌿”) scaricando gli excel dalla funzione “Scarica excel” e selezionando “capi propri comuni non valdostani” se il pascolo è su un comune sito su una regione diversa dalla Valle D’Aosta o selezionando “Capi Valle d’Aosta” nel caso il pascolo sia in un comune Valdostano) intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo;
- “Carico UBA pascolo Terzi”: indica la consistenza al pascolo dei capi detenuti dal beneficiario in guardiania risultante dalle registrazioni delle movimentazioni al pascolo nella BDN (con indicazione del beneficiario in qualità di “detentore in alpe” del capo) intesa come prodotto tra UBA al pascolo e giorni medi trascorsi al pascolo (visualizzabile nel dettaglio “icona pascoli - 🌿”) scaricando gli excel selezionando “capi terzi”);
- “Carico UBA pascolo Totale”: indica la sommatoria tra il Carico UBA pascolo proprio e il massimo del carico con capi in guardiania previsto dalla D.G.R. n. 24-6754 del 17/04/2023 e s.m.i;
- “Altitudine media”: è la media ponderata della altitudine delle superfici richieste a premio in domanda. Tale altitudine viene utilizzata ai fini dell’esclusione dei giorni di pascolamento in base al Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R e utilizzata ai fini della individuazione del coefficiente di Carico al pascolo minimo (UBA/Ha/anno) in base all’Allegato 1 del D.G.R. n. 44-6043 del 1° dicembre 2017;
- “Giorni di pascolamento totale”: indica la media dei giorni dei capi portati al pascolo desunti da BDN.
- Deroga comune montano: in base alla DGR n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023, che stabilisce:
 - le aziende agricole stanziali di montagna, ai fini della dimostrazione del rispetto del carico minimo, (ovvero quelle che posseggono unicamente i codici stalla in zona montana), possono effettuare il pascolamento anche mediante capi di proprietà altrui nel limite massimo del 50% dei capi (espressi in UBA) complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo. La zona montana è individuata, in base all’allegato “Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia di areale” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato in ultimo con DGR n. 44-6043 del 1 dicembre 2017, nei


Comuni interamente montani o nelle superfici contenute nei fogli catastali individuati come montani dei Comuni parzialmente montani.

Specifiche del file excel nella schermata "PASCOLI"

Il file excel scaricabile dal sistema DEMETRA nella "icona pascoli-🌿" è un file che assembla i dati presenti nei "Registri Pascolo".

Scaricare dal "Registro Pascoli – 🌿" le informazioni del registro interessate:

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
	██████████	██████████	77.8267	0.1000	2.840.6746	56.813.4910	0.5965	7.634.8072	3.144.0000	10.778.8072	1.910.6200	154.6800

Max data di elaborazione dei carichi UBA ██████████



PASCOLI

COMUNE SELEZIONATO

Comune valido	Istat comune valido	Superficie in controllo (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
██████████	██████████	40.7764	0.1600	2.232.5079	2.228.8000	0.0000	2.228.8000	1.397.8200	119.0000


ELENCO PASCOLI

Codice pascolo	Provincia	Comune	Codice ISTAT	Località	CUAA	CUAA responsabile pascolo
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Dati trasferiti dalla BDN il 16/11/2023 con data riferimento 15/05/2023

[Scarica Excel](#) [Aiuti](#)





Le categorie selezionabili:

- Capi registro totale: si tratta dello scarico effettuato dalla BDN delle registrazioni al pascolo relative ai codici pascolo presenti nel comune considerato afferenti al beneficiario (in qualità di detentore, detentore in alpe e proprietario)
- Capi propri comuni non valdostani: sono presenti i capi considerati validi ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno pascolo proprio secondo le regole descritte nel capitolo: “Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico del pascolo”
- Capi terzi: sono i capi considerati validi ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno secondo le regole descritte nel capitolo “Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico del pascolo” per i quali il beneficiario è detentore in alpe come descritto nella D.G.R. 24-6754 del 17/04/2023.
- Capi valle d’Aosta: sono i capi considerati validi ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno di cui il beneficiario è responsabile del pascolo in riferimento alla D.G.R. n. 1167 della Valle d’Aosta del 16/10/2023.

Nel richiamato file excel sono presenti i seguenti campi relativi a tutti i codici pascolo monticati dal beneficiario scaricati da BDN e appartenenti ad un determinato Comune.

Il file excel riporta 2 colonne in più rispetto ai dati scaricati dai registri pascolo, desunte dal metodo “anagrafica allevamenti” interrogata massivamente al 15 maggio: detentore in stalla, e proprietario in BDN

del codice aziendale scaricato per quel pascolo (con medesimo id. allevamento). Le informazioni riportate sul file excel sono:

Codice pascolo	codice pascolo oggetto di monticazione.
Codice capo	marca auricolare.
Tag	non considerare.
Data nascita	nascita del capo.
Data 6 mesi	indica la data in cui il capo compie/ha compiuto sei mesi di età.
Data 2 anni	indica la data in cui il capo compie/ha compiuto due anni
Denominazione razza	razza del capo.
Id registro stalla	non necessario.
Id allevamento provenienza	id. allevamento.
Proprietario allevamento	proprietario dell'allevamento in BDN.
Id azienda provenienza	non considerare.
Codice azienda provenienza	codice stalla.
Id specie provenienza	non considerare.
Codice specie provenienza	codice della specie.
Descrizione	specie animale.
Data ingresso pascolo	Data ingresso pascolo.
Data rientro pascolo	Data rientro pascolo.
Detentore in alpe	Detentore in alpe.
Passaporto	Passaporto.
Codice elettronico	Codice elettronico.
Nome	Nome del capo.
Codice UELN	Codice UELN.
Id ingresso	non considerare.
Anno campagna	Anno campagna.
Detentori tipo	non considerare.
Detentori ordinamento	non considerare.
Proprietario allevamento da anagrafica	proprietario in BDN dell'allevamento definito nella casella "Id allevamento provenienza" al 15/05/anno campagna.
Detentore Allevamento da anagrafica	detentore in BDN dell'allevamento definito nella casella "Id allevamento provenienza" al 15/05/anno campagna
Data min ingresso pascolo	è la data minima di ingresso al pascolo prevista dal Regolamento Forestale e s.m.i.
Data max uscita pascolo	è la data massima di ingresso al pascolo prevista dal Regolamento Forestale e s.m.i.
Fascia	indica in che fascia di età ha pascolato il capo.
Giorni pascolamento totale	gg di pascolamento totale del capo su quella fascia di età.

Se non sono presenti codici pascolo attribuiti al beneficiario Arpea provvederà a calcolare il carico in base agli animali che il beneficiario dichiara di pascolare.

Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico di pascolamento

Ai fini del calcolo del carico UBA/ha/anno e del calcolo dei giorni, i singoli capi vengono scartati dagli scarichi e presenti in “capi registro totale” se:

1. la data di ingresso al pascolo o la data di rientro sono dell'anno campagna antecedente o successivo alla domanda.
2. data di rientro al pascolo è assente.
3. il beneficiario non è responsabile del pascolo (solo nello scarico “Capi Valle D’Aosta”).
4. Il beneficiario non è detentore dell’allevamento ma solo proprietario (e non è detentore in alpe). Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario e non detentore dell’allevamento ma detentore in alpe dei capi portati al pascolo, il conteggio dei capi ai fini del carico uba seguirà la regola stabilita nella deroga regionale: i capi conteggiati saranno al massimo i 3/7 dei propri oppure i propri in caso di azienda stanziale di montagna. Questa regola non è valida per i comuni valdostani.
5. Il beneficiario ha affidato quel capo a un detentore in alpe che ha richiesto il premio sullo stesso comune.
6. la data di uscita al pascolo è inferiore alla data di entrata.
7. la data ingresso al pascolo è posteriore alla data della data massima del termine del pascolamento, riportata nella D.D. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste.

Calcolo per la verifica dei giorni di pascolamento

Premesso che al fine del calcolo dei giorni di pascolamento vengono tenuti in considerazione solo ed esclusivamente i **dati dei capi validi propri**, i passaggi per effettuare il controllo dei giorni medi pascolati sono i seguenti:

- a. contare i capi validi (considerare solo i capi propri);
- b. sostituire le date di ingresso al pascolo e rientro al pascolo con “data minimo ingresso al pascolo “ e “data massima uscita al pascolo” nel caso in cui non siano rispettati i range definiti nella legge forestale e nella D.D. n. 738 del 11 ottobre 2023 del Settore Foreste che ha stabilito che i termini di pascolamento previsti dall’art. 46 del D.P.G.R. del 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento forestale), limitatamente all’anno 2023, sono prolungati di 15 giorni su tutto il territorio regionale per la campagna 2023.

- Esempio 1: nel 2023 sopra i 1500 metri s.l.m., se un capo entra il 01/05/2023 viene considerato come entrato nel 15/05/2023;
 - Esempio 2: nel 2023, sopra i 1500 metri s.l.m., se un capo esce il 30/11/2023 viene considerato come uscito nel 31/10/2023;
- c. contare i giorni in cui sono stati sul comune, indipendentemente dalla fascia di età, sommando i giorni di pascolamento effettuati su tutti codici pascolo del Comune da verificare;
- d. dividere la somma dei giorni di cui al punto precedente e per numero di capi effettivi.

Il dato così ottenuto deve essere confrontato con il criterio minimo di mantenimento del pascolo, che per la Regione Piemonte è pari a 60 giorni.

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO												
Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			40,7764	0,1500	2.232,5079	29.766,7720	0,4968	2.226,8000	0,0000	2.226,8000	1.397,8200	119,0000

Controllo per la verifica del carico UBA/ha/anno

Per il calcolo UBA/ha è necessario:

- a. Dal file scaricato “Capi registro totale”, escludere i capi che rientrano nelle casistiche descritte nel paragrafo “Criteri di esclusione dei capi per il calcolo del carico del pascolo” isolando i capi ammissibili al calcolo. Eventualmente mettere a confronto i dati con i capi del registro “Capi propri comuni non valdostani” e di quello dei “capi terzi” per capire quali capi sono stati scartati.
- b. Trasformare i singoli capi in UBA per ogni specie e fascia di età, utilizzando i coefficienti della tabella sottostante (Allegato II del D.M. n. 660087 del 23/12/2022), inserendo il dato in una colonna appena creata (“UBA”).

Allegato II
(articolo 3 comma 1 lettera c) punto 2.5 e d) punto 3.2 e articolo 17)
Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

1. Per ogni capo moltiplicare le UBA per i giorni pascolati.
2. Sommare i valori delle UBA*gg.
3. Tali operazioni devono essere effettuati sia per il calcolo dei capi propri che terzi e le informazioni così calcolate sono riportate in questi campi:

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale	
		██████	██████	77,8267	0,1000	2.840,6746	56.813,4910	0,5965	7.634,8072	3.144,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

Max data di elaborazione dei carichi UBA: ██████

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale	
		██████	██████	40,7764	0,1500	2.232,5079	29.766,7720	0,4968	2.226,8000	0,0000	2.226,8000	1.397,6200	119,0000

Max data di elaborazione dei carichi UBA: ██████

4. Sommare i dati della colonna **“Carico UBA pascolo proprio”** con la porzione di **“Carico UBA pascoli Terzi”** ammissibile secondo la DGR n. 24 - 6754 del 17 aprile 2023, che specifica:
 - Nel caso di azienda non stanziale in un comune montano un massimo dei 3/7 (tre-settimi) del proprio carico;
 - Nel caso di azienda stanziale in comune montano è possibile considerare lo stesso valore del **“Carico UBA pascolo Proprio”**.

Alla fine di ciò è necessario confrontare i dati ottenuti con quelli riportati nella **“Carico UBA pascolo Totale”**.

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			40,7764	0,1500	2.232,5079	29.766,7720	0,4968	2.226,8000	0,0000	2.226,8000	1.397,6200	119,0000

Max data di elaborazione dei carichi UBA: [redacted]

Esempio: dallo scarico del registro delle movimentazioni del pascolo si evince che il beneficiario, ha registrato un carico di 1400 UBA*gg; il carico massimo ammissibile dei capi terzi è calcolato come i 3/7 del carico dei capi propri (azienda non stanziale in montagna). $[3/7 \text{ di } 1400 = 600 \text{ UBA*gg}]$

Nel caso l'azienda avesse un carico terzi inferiore a 600 si utilizza il carico effettivo

$[Carico \text{ UBA Terzi} = 300 \rightarrow Carico \text{ UBA pascolo Totale } 1400 + 300 = 1700 \text{ UBA*gg}]$

Nel caso l'azienda avesse un valore maggiore a 600, questo si abbatte al tetto massimo consentito

$[Carico \text{ UBA Terzi} = 900 \rightarrow Carico \text{ pascolo Terzi max} = 600 \rightarrow Carico \text{ UBA pascolo Totale } 1400 + 600 = 2000 \text{ UBA*gg}]$.

5. Confrontare il valore del "Carico UBA pascolo Totale" con il "Carico UBA da Rispettare" se il valore è maggiore o uguale il criterio del carico minimo del mantenimento del pascolo è rispettato. L'Anomalia PAN-16 evidenzia la mancanza di carico.

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			77,8267	0,1000	2.840,6746	56.813,4910	0,5965	7.634,8072	3.144,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

Max data di elaborazione dei carichi UBA: [redacted]

6. Infine per determinare la soddisfazione del criterio del non superamento del Carico massimo consentito nella colonna "Carico massimo UBA" (Carico max*superficie*365) si confronta il dato con la somma tra "Carico UBA pascolo proprio" e il totale del "Carico UBA pascoli terzi". **Attenzione non è da tenere in considerazione il valore nella colonna "Carico UBA Totale" del sistema, perché è già abbattuto al netto delle UBA*gg nette ammissibili al carico minimo.** L'Anomalia PAN-15 evidenzia che il carico massimo è stato superato.

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO

Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale
			77,8267	0,1000	2.840,6746	56.813,4910	0,5965	7.634,8072	3.144,0000	10.778,8072	1.910,6200	154,6800

Max data di elaborazione dei carichi UBA: [redacted]

D. Anomalie delle particelle con criterio di mantenimento pascolamento e pascolamento sfalcio

Se presenti anomalie bloccanti sui pascoli appare a fianco al rispettivo comune l'apposita segnalazione "✖".

ELENCO COMUNI CON PREMI A PASCOLO													
Anom.	Comune valido	Istat comune valido	Superficie a premio (Ha)	Coefficiente UBA da rispettare	Carico minimo UBA	Carico massimo UBA	Carico UBA stalla	Carico UBA pascolo proprio	Carico UBA pascolo Terzi	Carico UBA pascolo Totale	Altitudine media	Giorni pascolamento totale	
✖	[REDACTED]	[REDACTED]	40,7764	0,1500	2.232,5079	29.766,7720	0,4968	2.226,8000	0,0000	2.226,8000	1.397,8200	119,0000	

Max data di elaborazione dei carichi UBA: [REDACTED]

Sulla schermata "Controlli" troviamo i riscontri delle anomalie attive con la relativa descrizione:

Domanda unica di pagamento																		
<small>Home / Ricerca procedimento / Elenco procedimenti / Dettaglio oggetto / Dati identificativi</small>																		
<small>2023 - Domanda Unica di Pagamento - Campagna 2023</small> <small>Procedimento numero: [REDACTED] - Trasmesso dal 26/06/2023 13:54:23</small> <small>Procedimento pagamento anticipo comunitario PAC 2023-2027 - In istruttoria dal 25/10/2023 12:54:45 - Codice domanda: [REDACTED]</small>																		
Dati identificativi	Conti correnti	Controlli	Particelle condotte	Domanda Grafica	Riepilogo parcelle	Sostegno Ridistributivo	Pascoli	Materiali certificati	Allegati	Dati accoppiati	Pagamenti	Tioli	Giovane Agricoltore	Esito grafico	Controlli manuali	Istruttoria sfalci	Ecoschema zootecnico	Riepilogo Domanda

Di seguito vengono riportate le nuove anomalie generate dai controlli effettuati sui requisiti sopra citati e dove per bloccante si intende un'anomalia che determina l'applicazione delle sanzioni di cui al D. lgs. 42 del 17/03/2023, che disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Anomalia PAN06 "Verifica assenza di dati di pascolamento"

Non sono stati riscontrati dei codici pascolo intestati al richiedente o non sono stati riscontrati animali al pascolo. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAN07 "Verifica giorni di pascolamento non sufficienti"

Non sono stati rispettati i 60 giorni minimi previsti dal D.M. 660087 del 23/12/2022 all'art. 3 lettera h. I giorni vengono calcolati facendo la media dei giorni che gli animali hanno trascorso al pascolo. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAN15 “Carico UBA oltre il massimo consentito”

Verifica che venga rispettato il carico massimo UBA/ha/anno per gli animali che pascolano (sia con animali propri che con animali terzi). Blocca il pagamento dell'intervento Ecoschema 1 livello 2.

Anomalia PAN16 “Verifica UBA al pascolo non sufficienti”

Verifica che venga rispettato il carico UBA/ha/anno per gli animali che pascolano (sia con animali propri che con animali terzi). Se l'anomalia è accesa significa che il carico minimo non è stato rispettato. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia P63-66 “Mancato pascolamento”

Anomalia manuale, viene accesa se è stato rilevato il mancato pascolamento. Blocca il pagamento della particella.

Anomalia IG04 “Anomalia amministrativa Opr per parcella appezzamento”

Anomalia manuale, viene accesa se è stato rilevato il mancato pascolamento. Blocca il pagamento dell'appezzamento.

Anomalia PAS02 “Dati UBA non presenti”

Quando si accende questa anomalia significa che non è stato fatto il calcolo dei parametri UBA/ha/anno da calcolare ai fini del controllo (ad esempio non è stato calcolato dal sistema informatico il coefficiente, le UBA minime etc). Bloccante.

Anomalia PAS04 “Verifica pratica mantenimento pagabile (SIC e ZPS, NON PAGABILE)”

La sua accensione significa che sulla parcella è presente il criterio di mantenimento “altre operazioni volte al miglioramento del pascolo” Blocca il pagamento della particella.

Anomalia PAS03 “Dati UBA non aggiornati”

Quando si accende questa anomalia significa che le UBA scaricate da BDN non sono aggiornate rispetto all'ultimo scarico da BDN.

Tutte anomalie generate sui pascoli CAA non essere gestite autonomamente dai CAA ma esclusivamente da Arpea sulla base delle giustificazioni eventualmente addotte dalla Ditta.

5. ALLEGATI

Allegato 1: [638] DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER IL PASCOLAMENTO INTRACOMUNALE / EXTRACOMUNALE SU TERRENI LIMITROFI O VICINI AL CENTRO AZIENDALE.